

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCO LUSSIGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni e sostituzioni:		CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151);	
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3	FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053)	3
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 11 12, 15, 16, 17, 18, 19 20, 22, 23, 24, 25, 26
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (2018);		LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	15 27, 28, 29

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1985

	PAG.		PAG.
CORSI UMBERTO	11, 12, 23, 28	MACALUSO ANTONINO	22, 23
CURCI FRANCESCO	18	MELELEO SALVATORE	11, 20
D'AQUINO SAVERIO	14	MONTANARI FORNARI NANDA	27, 28
DEGAN COSTANTE, <i>Ministro della sanità</i>	11	MUSCARDINI PALLI CRISTIANA	11, 13, 18
	16, 18, 20, 21, 22		20, 21, 22, 25, 29
	24, 25, 26, 27, 28	PALOPOLI FULVIO	15, 17, 19
DEL MESE PAOLO	11		20, 23, 27, 29
FALCIER LUCIANO	11, 17, 25, 26	POGGIOLINI DANILO	11, 12, 15, 21, 28, 29
GARAVAGLIA MARIA PIA	4, 14, 23, 29	SANTINI RENZO	15
GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA	11, 14	SCAGLIONE NICOLA, <i>Relatore</i>	4, 11, 12
	21, 22, 27		16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
GUERZONI LUCIANO	19, 23, 28		23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
		VENTRE ANTONIO	4, 16, 19

La seduta comincia alle 9,40.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Tina Anselmi e Luigi Rinaldi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Comunico inoltre che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna, il deputato Palmi Lattanzi Rossella sostituisce il deputato Mainardi Fava Anna; il deputato Santini Renzo sostituisce il deputato Artioli Rossella; il deputato Macaluso Antonino sostituisce il deputato Del Donno Olindo; il deputato Contu Felice sostituisce il deputato Anselmi Tina; il deputato Zoppi Pietro sostituisce il deputato Quattrone Francesco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018); e delle proposte di legge Cristofori: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151); Falcier ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina transitoria

per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 2 agosto 1984; e delle proposte di legge di iniziativa dell'onorevole Cristofori: « Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali »; e degli onorevoli Falcier ed altri: « Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico ».

Poiché sono già iniziati i lavori dell'Aula, a norma di Regolamento, non posso che sospendere la seduta. Questa sarà ripresa al termine dei lavori serali dell'Aula.

La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 21,30.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 7.

L'onorevole Garavaglia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-bis.

Il personale dipendente dalle unità sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando o di trasferimento provvisorio o d'incarico interinale, o a seguito di convenzioni, nella medesima qualifica e posizione funzionale, presso una unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, è assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unità sanitaria ove presta servizio con deliberazione

del comitato di gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine l'interessato è tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unità sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza.

I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

7. 01.

L'onorevole Ventre ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-bis.

Il personale amministrativo già di ruolo, che riveste per incarico ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la posizione funzionale di Direttore amministrativo capo servizio, il quale ha prestato servizio in modo continuativo per più di sei mesi in tale posizione e che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste ancora per incarico la suddetta posizione funzionale, è inquadrato direttamente nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale apicale rivestita con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Ventre e Del Mese hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-bis.

La copertura dei posti vacanti nelle posizioni funzionali apicali, per le quali è previsto il possesso del diploma di laurea, ha luogo esclusivamente mediante pubblico concorso per titoli ed esami da espletarsi secondo la normativa vigente,

come modificata dagli articoli 8 e 9 della presente legge, fatta eccezione per le previsioni dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Prego i proponenti di accantonare per il momento gli emendamenti aggiuntivi testé presentati.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Va bene, aderiamo alla proposta del relatore.

ANTONIO VENTRE. Anche noi accettiamo la proposta del relatore di accantonare per il momento i due articoli aggiuntivi 7-bis da noi presentati.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Procedura per l'espletamento dei concorsi*).

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per l'avvenuta presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la

rappresentanza della regione in tutti gli altri concorsi.

Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unità sanitaria locale alla regione oltreché le disposizioni di cui ai successivi commi.

Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.

Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.

Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.

Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.

Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stes-

so decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.

La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.

L'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dalla unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali. Le graduatorie finali vengono inviate alla regione entro sessanta giorni dalla copertura di tutti i posti vacanti effettuata ai sensi del terzo comma del citato articolo 13.

Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi per i quali siano stati indetti i relativi bandi alla data del 30 giugno 1984.

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « della richiesta » aggiungere le seguenti: « trascorso tale periodo l'autorizzazione s'intende concessa ».

8. 33.

Al primo comma, dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale della Repubblica », sopprimere le altre: « Per l'avvenuta presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione ».

8. 34.

Al secondo comma, quinta riga, sostituire le parole: « gli altri » con la parola: « i ».

8. 35.

Alla fine del terzo comma aggiungere le seguenti parole: « Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine pe-

rentorio di 30 giorni dalla richiesta del comitato di gestione ».

8. 36.

Al quinto comma, sesta riga, sostituire la parola: « trenta » con la parola: « quindici ».

8. 37.

Al quinto comma, settima riga, dopo la parola: « del » aggiungere le parole: « Presidente del ».

8. 38.

Dopo il nono comma, aggiungere il seguente comma 9-bis:

« Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione della unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo ».

8. 39.

Al decimo comma, prima riga, dopo la parola: « finale » aggiungere le parole: « e la nomina dei vincitori ».

8. 40.

Al decimo comma sostituire le prime quattro righe con le seguenti:

« L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I ».

8. 41.

Al decimo comma sopprimere l'ultimo periodo.

8. 42.

All'undicesimo comma, dopo la parola: « concorsi » aggiungere le parole: « pub-

blici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge » e conseguentemente sopprimere le parole da: « per i quali » a: « 30 giugno 1984 ».

8. 43.

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente comma 11-bis:

« I concorsi riservati di cui all'articolo 7 della presente legge sono effettuati con le procedure previste dai precedenti commi ».

8. 44.

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente comma 11-ter:

« Le valutazioni dei titoli nei concorsi riservati per soli titoli è effettuata dal comitato di gestione ».

8. 45.

Gli onorevoli Falcier, Poggiolini, Del Mese e Benevelli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti commi:

« Per imprescindibili ed urgenti necessità ove non possano essere utilizzati gli istituti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili per un tempo non superiore a otto mesi per posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive.

L'incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale purché, per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce.

Nei casi di aspettativa e di congedo previsti dalla legge, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti. Trascorso il suddet-

to periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento ».

8. 46.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« I dipendenti pubblici chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici che si sottraggono senza giustificati motivi all'incarico sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni d'esame ».

8. 47.

L'onorevole Ventre ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« I rappresentanti del Ministero della sanità e delle regioni debbono essere in possesso dello stesso diploma di laurea richiesto per partecipare ai concorsi ».

8. 48.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Benevelli e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole da: « previa autorizzazione » *a:* « richiesta ».

8. 9.

Gli onorevoli Falcier e Corsi hanno presentato il seguente emendamento, di identico tenore dell'emendamento 8. 33 del relatore:

Al primo comma, dopo le parole: « della richiesta » *aggiungere le seguenti:* « Trascorso inutilmente tale periodo l'autorizzazione s'intende concessa ».

8. 1.

Gli onorevoli Ventre e Corsi hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « dalla data di notificazione della richiesta » *aggiungere le parole:* « In mancanza l'autorizzazione si intende concessa ».

8. 8.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Benevelli, Palopoli e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, in fine, dopo le parole: « del timbro postale » *aggiungere le seguenti:* « di spedizione, purché pervenuta entro dieci giorni dopo la data di scadenza ».

8. 10.

L'onorevole Poggiolini ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

« Le unità sanitarie locali sono tenute a bandire i concorsi pubblici per la copertura dei posti di organico vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge entro 120 giorni dalla data medesima, ovvero, nell'ipotesi di cui al precedente articolo 4, entro 120 giorni dalla data del provvedimento di determinazione delle piante organiche provvisorie da parte delle regioni.

Nel triennio di cui al primo comma il conferimento di incarichi temporanei può essere disposto dal comitato di gestione a condizione che sia stato preliminarmente bandito pubblico concorso per la copertura del posto o dei posti cui si riferisce l'avviso pubblico per il conferimento degli incarichi. L'incarico viene conferito per il periodo necessario ad assicurare la temporanea copertura del posto e comunque fino alla scadenza del termine di cui al comma successivo dopo del quale non è rinnovabile.

I concorsi di cui ai commi precedenti devono essere espletati entro il termine

massimo di otto mesi dalla data del bando.

I dipendenti di pubbliche amministrazioni chiamati a far parte, per nomina diretta o per sorteggio, delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, i quali, senza giustificati motivi, si sottraggano all'incarico o provochino comunque ritardi nell'espletamento del concorso, sono sottoposti a procedimento disciplinare per inadempimento di un obbligo di servizio.

Agli effetti del comma precedente costituiscono giustificati motivi esclusivamente lo stato di malattia debitamente certificato o straordinarie esigenze di servizio comprovate da dichiarazione del responsabile del servizio di appartenenza.

In mancanza di giustificati motivi di cui al comma precedente i professori universitari, chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici, sono esclusi per cinque anni, con decreto del Ministro della sanità, dagli elenchi nazionali di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 sulla "disciplina degli esami di idoneità" dalle posizioni funzionali apicali ».

8. 30.

L'onorevole Falcier ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

8. 3.

Gli onorevoli Palopoli, Benevelli, Giovagnoli Sposetti e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « Ministero della sanità », sopprimere le parole fino al punto e sostituirle con le seguenti: « e della Regione per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della Regione in tutti i concorsi per partecipare ai quali è previsto il requisito del possesso del diploma di laurea ».

8. 11.

Gli onorevoli Palopoli, Giovagnoli Sposetti, Benevelli, Montanari Fornari e Ta-

gliabue hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« I membri delle commissioni esaminatrici per i quali è previsto il sorteggio sono nominati direttamente dal comitato di gestione ».

8. 12.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone e Del Donno hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, dopo le parole: « si registra l'accordo tra le organizzazioni » aggiungere le seguenti: « sindacali mediche rappresentanti di categoria ».

8. 4.

Gli onorevoli Montanari Fornari, Benevelli, Giovagnoli Sposetti, Palopoli e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma sostituire le parole: « è sorteggiato » con le parole: « è scelto ».

8. 13.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone e Del Donno hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire le parole: « di trenta giorni » con le seguenti: « di quindici giorni ».

8. 5.

Gli onorevoli Benevelli, Giovagnoli Sposetti, Palopoli e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento, di tenore identico all'emendamento 8. 38 del relatore:

Al quinto comma, dopo le parole: « dalla richiesta del » aggiungere le seguenti: « presidente del ».

8. 15.

Gli onorevoli Benevelli, Giovagnoli Sposetti, Palopoli e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, ottava riga, sostituire la parola: « sorteggio » con la parola: « scelta ».

8. 16.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone e Del Donno hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il quinto comma, aggiungere le seguenti parole: « al sorteggio possono presenziare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali sanitarie interessate ».

8. 2.

Gli onorevoli Benevelli, Giovagnoli Sposetti, Palopoli e Tagliabue hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al sesto comma sostituire le parole: « il sorteggio » con le parole: « la nomina ».

8. 17.

Al settimo comma sostituire le parole: « le estrazioni » con le parole: « la scelta ».

8. 18.

Sopprimere l'ottavo comma.

8. 19.

Sopprimere il nono comma.

8. 20.

Gli onorevoli Mazzone, Del Donno e Muscardini Palli hanno presentato il seguente emendamento, di tenore identico all'emendamento 8. 19 degli onorevoli Benevelli ed altri:

Sopprimere l'ottavo comma.

8. 6.

L'onorevole Poggiolini ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il nono comma aggiungere il seguente:

« Nella designazione e nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici, prevista dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato e sorteggiato, oltre al titolare, un membro supplente per ciascun componente con il quale l'Amministrazione provvederà all'immediata sostituzione del titolare in caso di indisponibilità del medesimo ».

8. 31.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Benevelli e Tagliabue hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al decimo comma, dopo le parole: « graduatoria finale » aggiungere le seguenti: « e la nomina dei vincitori ».

8. 23.

Al decimo comma, seconda e terza riga, sopprimere le parole: « di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

8. 22.

Al decimo comma sopprimere l'ultimo periodo da: « le graduatorie finali » a: « citato articolo 13 ».

8. 21.

Dopo il decimo comma aggiungere il seguente:

« I posti vacanti nelle POP o definitive possono essere ricoperti in via provvisoria solo ove sia stata attivata la procedura concorsuale, o mediante utilizzazione di graduatorie di pubblico concorso, ove esistenti, o mediante indizione di pubblica selezione con graduatoria da approntarsi da apposita Commissione nominata dal Comitato di gestione. I posti vacanti possono essere ricoperti da personale non di ruolo per un periodo massimo di 1 anno. Trascorso tale termine

il posto può essere ricoperto solo da personale nominato in ruolo ».

8. 24.

All'ultimo comma sostituire le parole: « dal 30 giugno 1984 » con le parole: « di entrata in vigore della presente legge ».

8. 25.

L'onorevole Meleleo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

« Il personale dei ruoli nominativi regionali inserito nelle posizioni funzionali del personale amministrativo laureato, di cui alla Tabella A - Ruolo Amministrativo - allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, può partecipare ai concorsi pubblici per la posizione funzionale superiore a quella ricoperta anche se sprovvisto di diploma di laurea, purché in possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, nonché del diploma di scuola media superiore e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni in più rispetto a quella richiesta per l'accesso alle singole posizioni funzionali.

Ai concorsi pubblici per le posizioni funzionali di collaboratore amministrativo e di assistente amministrativo possono essere ammessi i dipendenti con almeno 5 anni di anzianità nella posizione funzionale rispettivamente di assistente amministrativo e di coadiutore amministrativo anche in carenza del titolo di studio richiesto, purché in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore ».

8. 7.

Gli onorevoli Palopoli, Giovagnoli Spozetti, Benevelli e Tagliabue hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« I concorsi di cui al presente articolo possono essere espletati congiuntamente da più unità sanitarie locali ».

8. 26.

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« I concorsi riservati per soli titolari, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono espletati dal Comitato di gestione della USL che sostituisce la Commissione esaminatrice ».

8. 27.

Gli onorevoli Montanari Fornari, Palopoli, Mainardi Fava, Giovagnoli Spozetti, Benevelli e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno proceduto alla formazione dei ruoli nominativi regionali, alla fissazione delle POP ed alla emanazione delle leggi regionali per l'attuazione delle procedure concorsuali possono procedere all'attuazione dei concorsi sulla base di tali norme prescindendo da quanto stabilito nei precedenti commi ».

8. 28.

L'onorevole Corsi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« I concorsi di cui al primo comma del precedente articolo 7 devono essere espletati dalle Unità sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove le unità sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, i concorsi saranno espletati dalle regioni territorialmente competenti e vi potranno partecipare anche coloro che, già in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal primo e secondo comma del citato articolo 7, avranno maturato, alla scadenza del termine suindicato, due anni di servizio ».

8. 29.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Ho creduto opportuno presentare all'articolo 8 una serie di emendamenti, scaturiti dalle intese intervenute in sede di comitato informale, che in parte sono dello stesso tenore di quelli presentati dai componenti della Commissione ed in parte se ne discostano. Essi rispondono all'obiettivo dell'intera Commissione sanità di dare maggiore snellezza alle procedure concorsuali, per far sì che questa legge di sanatoria sia da un lato immediatamente applicata e dall'altro rimetta in moto il meccanismo concorsuale. Invito quindi i colleghi che abbiano presentato emendamenti diversi da quelli concertati, ed in parte ricompresi in quelli da me presentati, a ritirarli per passare direttamente all'esame degli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo quindi ai colleghi quali siano gli emendamenti che possono essere ritirati, alla luce del lavoro svolto in sede di comitato informale.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. A nome del mio gruppo ritiro gli emendamenti 8. 9, 8. 10, 8. 11, 8. 12, 8. 13, 8. 16, 8. 17, 8. 18, 8. 20, 8. 24, 8. 25 e 8. 27, quest'ultimo superato da un emendamento concordato in seno al comitato informale.

Dichiaro invece di mantenere gli emendamenti: 8. 15 (di identico tenore all'emendamento 8. 38 del relatore), 8. 19, 8. 23, 8. 22, 8. 21, 8. 26, e 8. 28.

LUCIANO FALCIER. Personalmente, signor presidente, mantengo i miei emendamenti.

PAOLO DEL MESE. Ritiro l'emendamento 8. 8.

DANILO POGGIOLINI. Ritiro gli emendamenti 8. 30, che sostituirò con uno in via di definizione, ed 8. 31, sostanzialmente identico all'emendamento 8. 39 del relatore.

SALVATORE MELELEO. Ritiro l'emendamento 8. 7 riservandomi di sostituirlo con un emendamento dello stesso tenore a firma mia e di altri colleghi.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Ritiro l'emendamento 8. 5, di identico tenore all'emendamento 8. 37 del relatore, mentre mantengo gli emendamenti 8. 4, 8. 2 e 8. 6.

UMBERTO CORSI. In attesa di ripresentarlo in una fase successiva della discussione, ritiro l'emendamento 8. 29.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'emendamento del relatore 8. 33.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Questo emendamento introduce — sempre nel quadro dello snellimento delle procedure concorsuali — il principio del silenzio-assenso rispetto all'autorizzazione che dovrebbe dare la regione; si stabilisce che, trascorso il periodo di trenta giorni, l'autorizzazione si intende concessa.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo si rimette al relatore; il principio del silenzio-assenso, per la verità, è abbastanza innovativo per una amministrazione che ha responsabilità programmatiche e che è titolare dei ruoli organici regionali. Mi rendo però conto che questo principio può avere un carattere stimolante, anche se va considerato il rischio di un possibile « impigritimento ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 8. 33, identico all'emendamento Falcier 8. 1.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Passiamo all'emendamento 8. 34 del relatore.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Abbiamo ritenuto opportuno sopprimere le parole: « per l'avvenuta presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione » e lasciare invece fermo il termine di presentazione delle domande, ritenendo che il riferimento al timbro postale non fosse pertinente; d'altra parte, nelle norme generali relative alle procedure concorsuali non vi è alcun riferimento a questo tipo di prova.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Sono favorevole a questo emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 8. 34 del relatore.

(E approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

L'onorevole Poggiolini ha riformulato come segue il suo emendamento 8. 30:

Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

« Le unità sanitarie locali sono delegate a bandire i concorsi pubblici per la copertura dei posti di organico vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge entro 120 giorni dalla data medesima, ovvero, nell'ipotesi di cui al precedente articolo 4, entro 120 giorni dalla data del provvedimento di detenzione delle piante organiche provvisorie da parte delle Regioni.

I dipendenti di pubbliche amministrazioni chiamati a far parte, per nomina diretta o per sorteggio, delle Commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, i quali, senza giustificati motivi, si sottraggano all'incarico o provochino comunque ritardi nell'espletamento del concorso, sono sottoposti a procedimento disciplinare per inadempimento di un obbligo di servizio.

Agli effetti del comma precedente costituiscono giustificati e comprovati motivi esclusivamente lo stato di malattia debitamente certificato o straordinarie esigenze di servizio comprovate da dichiarazioni del responsabile del servizio di appartenenza.

In mancanza di giustificati motivi di cui al comma precedente i dipendenti pubblici chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni d'esame ».

8. 32.

DANILO POGGIOLINI. Signor presidente, devo dire brevemente che ritengo questo emendamento di una certa importanza perché non riguarda un qualunque problema, bensì il problema centrale che afferisce alla necessità di evitare che fra qualche tempo si ritorni a discutere di sanatorie. Molte volte, durante la discussione generale, nelle riunioni ristrette, nelle discussioni di corridoio, si è detto che le ragioni per le quali il precariato si è formato sono essenzialmente dovute al mancato espletamento dei concorsi: mi chiedo, e vi chiedo, se abbiamo fatto ciò che era necessario per rimuovere le cause che hanno impedito l'espletamento dei concorsi. Credo di no, anche se nell'articolo 8 approvato dalla XII Commissione permanente del Senato si è cercato di snellire le procedure concorsuali. Ebbene, se ci si pone la domanda su quali siano i motivi principali della mancata effettuazione dei concorsi, la risposta è che non vi sono i necessari termini precisi relativi al momento in cui i concorsi medesimi devono essere indetti. In realtà, vi sono anche altre ragioni, più subdole: i concorsi non sono stati espletati perché i commissari nominati non si sono presentati. Qualche volta ci siamo trovati di fronte ad assenze non giustificate, visto che nessuno chiedeva giustificazioni ai commissari che non si presentavano; mi chiedo dunque se non sia il caso di dedicare la nostra attenzione a questo problema. I dipendenti pubblici, siano fun-

zionari ministeriali o professori universitari, che senza giustificato motivo non si presentano e fanno « saltare » il concorso consentono che chi occupa un determinato posto possa conservarlo come incaricato per un numero di mesi o di anni talmente lungo da acquisire diritti obiettivi ad essere sanato. Mi chiedo dunque se non sia il caso di intervenire con sanzioni vere e proprie su questi funzionari e su questi professori universitari. Nell'emendamento da me presentato si afferma che « i dipendenti di pubbliche amministrazioni chiamati a far parte, per nomina diretta o per sorteggio, delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, i quali, senza giustificati motivi, si sottraggano all'incarico o provochino comunque ritardi nell'espletamento del concorso, sono sottoposti a procedimento disciplinare per inadempimento di un obbligo di servizio. Agli effetti del comma precedente costituiscono giustificati e comprovati motivi esclusivamente lo stato di malattia debitamente certificato o straordinarie esigenze di servizio comprovate da dichiarazioni del responsabile del servizio di appartenenza ». Nell'ultimo comma propongo anche che i dipendenti pubblici chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici che non si presentano senza giustificati motivi siano esclusi per tre anni dalla partecipazione alle stesse commissioni: anche questa sanzione può avere il suo effetto deterrente. Questo emendamento in origine era più ampio, ne ho stralciato una parte in quanto è stata fatta propria dal relatore. Comunque a queste mie proposte sono state sollevate alcune obiezioni.

Si è detto che non vi è l'intenzione di « colpire » i commissari di nomina sindacale; diversamente, si correrebbe il rischio — così qualcuno ha puntualizzato — di andare ad incidere su meccanismi sindacali.

Ebbene, io ritengo che una valutazione di questo genere non possa essere considerata una giustificazione, proprio perché una mancanza commessa dal pubblico amministratore, che ha il preciso dovere

di adempiere a quest'obbligo di servizio, costituisce un fatto ancor più grave.

È vero che in sede di Comitato informale non è stato raggiunto un accordo sulla materia oggetto di questo emendamento da me presentato, ciò non di meno pregherei la Commissione di riflettere sullo stesso perché, una sua eventuale reiezione, potrebbe significare, in un prossimo futuro, dover riesaminare e ridiscutere un altro provvedimento di sanatoria.

Il disegno di legge che stiamo esaminando dovrà essere l'ultima legge di sanatoria in materia; questo è quanto a nome del gruppo repubblicano, intendo ribadire.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, ritengo che l'emendamento 8. 32 presentato dall'onorevole Poggiolini sia diretto a fornire un chiarimento su un problema che si trascina da anni: quello relativo all'espletamento di concorsi continuamente rinviati per mancanza di commissari.

Quanto alla disciplina normativa relativa ai commissari in rappresentanza dei sindacati, sarei dell'opinione che occorra trovare una diversa regolamentazione anche in considerazione del fatto che la loro non partecipazione all'esame ha come conseguenza pratica quella dell'impossibilità di sostenere tale esame da parte dei candidati.

A mio avviso, lo scopo che ci dobbiamo prefiggere è quello di varare una normativa capace di dare pari dignità a tutti i commissari. Non possiamo certamente correre il rischio che esistano commissari di serie A e commissari di serie B.

Ritengo — lo ribadisco — che sia il caso di riflettere e valutare più approfonditamente l'emendamento 8. 32 e chiedo fin da adesso che su di esso si possa procedere ad una votazione per parti separate, nel senso di porre in votazione i singoli commi.

Annuncio che il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro il primo comma e a favore del secondo, terzo e quarto comma.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Gran parte delle esigenze prospettate nell'emendamento presentato dall'onorevole Poggiolini sono condivise dalla maggioranza della Commissione perché rappresentano il frutto di una amplissima discussione che sull'argomento si è svolta in sede di Comitato informale.

Personalmente non posso che dichiararmi d'accordo sulla logica ispiratrice dell'emendamento; infatti, con una sua proposta relativa alla supplenza dei commissari di concorso, il relatore si è fatto opportunamente carico del problema.

Per quanto riguarda — però — l'ultimo comma dell'emendamento 8. 32 debbo dire che oltre a nutrire delle perplessità per un eventuale rischio di discriminazione fra commissari, c'è anche da tener presente un elemento oggettivo: i provvedimenti disciplinari possono essere applicati quando un dipendente della pubblica amministrazione non adempie a precisi compiti di istituto, relativamente alle funzioni per le quali egli è stato assunto. Ora, essere iscritti negli elenchi dei commissari che possono essere chiamati a far parte della commissione d'esame, non credo che di per sé voglia dire esercitare funzioni di dipendente pubblico. Pertanto, non mi pare che applicare una norma disciplinare per la fattispecie all'esame rappresenti un approccio corretto con il problema. Riterrei, caso mai, che la questione possa essere risolta con la sostituzione di quei commissari che non volessero partecipare alla commissione di concorso.

In base a queste considerazioni, non posso che esprimere il mio giudizio negativo sull'ultimo comma di tale emendamento.

SAVERIO D'AQUINO. Penso che stamane in sede di comitato informale sia stato fatto tutto il possibile per risolvere tale questione ed il frutto di questo sforzo è contenuto proprio nella proposta del relatore in tema di supplenza dei commissari di concorso.

In base a queste considerazioni, a nome del gruppo liberale, preannuncio il voto contrario sull'emendamento 8. 32.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. A nome del gruppo comunista, non ho alcuna difficoltà nel dichiarare di condividere lo spirito dell'emendamento 8. 32. Mi rendo, infatti, conto che la mancata presentazione, alle prove di un concorso di un membro della commissione ha spesso significato un rinvio molto lungo dei tempi per l'espletamento dello stesso. È stato questo un problema molto discusso in sede di comitato informale, dove si è lavorato molto e bene per soluzioni innovative. Una risposta positiva è stata individuata nella soluzione che prevede la istituzione del membro supplente. Questa soluzione avrebbe come pratico effetto quello di un celere espletamento dei concorsi.

Per quanto riguarda il primo comma aggiuntivo contenuto nell'emendamento 8. 32, a mio avviso, esso solleva qualche perplessità. Se infatti siamo certamente favorevoli a delle procedure che accelerino il bando e l'espletamento dei pubblici concorsi, non riteniamo sia opportuno prevedere con norma che con un concorso si debbano coprire tutti i posti di organico vacanti, e questo perché riteniamo che le unità sanitarie locali debbano godere di un certo margine di discrezionalità al riguardo, specialmente quando stiano riorganizzando le piante organiche definitive.

Ugualmente, nutriamo delle perplessità sul secondo e sul terzo comma di questo emendamento, in merito alla previsione di sanzioni disciplinari, e ciò per diversi motivi. Penso, infatti, che nel momento in cui sia obbligatorio per i dipendenti della pubblica amministrazione, chiamati a farne parte, partecipare alle commissioni esaminatrici, ci si trovi niente altro che di fronte ad un compito di istituto, per il cui inadempimento sono previste sanzioni ben determinate. Su questo punto abbiamo quindi delle riserve, anche per quanto concerne la formulazione. Siamo invece d'accordo sul quarto comma

dell'emendamento, che prevede, più che una sanzione, un deterrente tendente a scoraggiare chi volesse, senza validi motivi, mancare al concorso per il quale è stato designato come commissario.

Siamo quindi d'accordo sulla sospensione, per un triennio, dalla graduatoria per la partecipazione ai concorsi di questi dipendenti della pubblica amministrazione.

Chiediamo perciò, signor presidente, che l'emendamento sia posto in votazione per parti separate ed annunciamo il nostro voto favorevole sull'ultimo comma di esso.

UMBERTO CORSI. Ritengo che in linea di massima siamo tutti d'accordo sullo spirito di questo emendamento. Emergono tuttavia notevoli perplessità, per cui sono dell'avviso che occorra un maggiore affinamento dell'articolo.

Vorrei pregare l'onorevole Poggiolini di accantonare per il momento il suo emendamento, perché si possano effettivamente eliminare i dubbi che già sono stati sottolineati, ma che mi permetto di ripetere.

Ad esempio, l'espressione « provocare ritardi nell'espletamento del concorso » è concetto abbastanza generico, che potrebbe causare delle censure abbastanza gravi.

C'è inoltre il problema della disparità di trattamento fra commissari che, se non verrà sanata, impedirà che i concorsi si svolgano celermente. Perciò, sulla base di queste considerazioni, penso che l'onorevole Poggiolini possa acconsentire a vedere accantonato il suo emendamento.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Credo che dagli interventi che si sono susseguiti sia emerso chiaramente che il problema sollevato dall'emendamento Poggiolini è condiviso nella sostanza da tutti i commissari.

A questo punto, proporrei di dare la parola al relatore perché, nell'esprimere il parere su questo emendamento, ci anticipi la sintesi della proposta di modifica da lui presentata, per consentire al-

la Commissione o di decidere se passare alla votazione dell'emendamento, o se invece la problematica in esso contenuta è stata assorbita nella proposta del relatore.

RENZO SANTINI. Mi rimetto al relatore, che certamente ha meditato a lungo sulla materia. Credo che nello spirito dell'emendamento Poggiolini, si potrebbe proporre un testo dalla seguente dizione: « coloro che sono chiamati a far parte, per nomina diretta o per sorteggio, delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, i quali, senza giustificato motivo, si sottraggono all'incarico, sono esclusi dalla partecipazione a commissioni d'esame per la durata di tre anni ». Ritengo che questa versione potrebbe incontrare il consenso di tutti.

DANILO POGGIOLINI. Dopo questa ampia panoramica, siamo in grado di valutare meglio gli intendimenti della Commissione. Devo precisare che l'emendamento da me presentato per l'istituzione dei membri supplenti delle commissioni esaminatrici, accolto dal comitato informale, è completamente diverso da quello che stiamo discutendo. Ritiro, comunque, quell'emendamento, dal momento che il relatore lo ha fatto proprio, aggiungendo la precisazione che l'indisponibilità deve sussistere al momento del concorso.

Per quanto riguarda l'emendamento 8. 32, se il relatore ed il Governo concordano, intenderei riformularlo, tenendo conto dei suggerimenti venuti dai membri della commissione: eliminando, cioè, il primo comma, che ha suscitato perplessità e limitando il secondo comma alla previsione di una sanzione, consistente nella esclusione per tre anni dall'elenco dei commissari di esame. Per questi motivi, aderisco alla proposta di accantonare per il momento l'emendamento.

PRESIDENTE. In considerazione degli orientamenti finora emersi, mi pare che tale proposta possa essere accolta.

FULVIO PALOPOLI. Avevamo cercato, con l'emendamento 8. 47 da noi presen-

tato; di esprimere, più o meno, le considerazioni che sono state finora svolte.

Ora, però, riteniamo opportuno accantonare l'esame del nostro emendamento, come si pensa di fare per quello dell'onorevole Poggiolini.

PRESIDENTE. Sono dunque accantonati l'emendamento Poggiolini 8. 32 e l'emendamento Giovagnoli Sposetti e Palopoli 8. 47.

Passiamo all'emendamento Falcier 8. 3, che propone la soppressione del secondo comma.

ANTONIO VENTRE. Signor presidente, ritengo che al problema della soppressione o meno di questo secondo comma sia strettamente connesso il valore effettivo che a tale disposizione si attribuisce e quindi non posso non richiamare l'attenzione dei colleghi sul mio emendamento 8. 48, con il quale propongo di specificare che i rappresentanti del Ministero della sanità e delle regioni debbono essere in possesso dello stesso diploma di laurea richiesto per partecipare ai concorsi. Tale emendamento, derivante dalla volontà di eliminare equivoci che sono possibili al momento della esplicazione dei concorsi, riprende un discorso già approfondito in seno al comitato informale. Noi stiamo varando una normativa in forza della quale il candidato al concorso per posizioni apicali - l'aristocratico della medicina pubblica, come io lo definisco - potrà e dovrà essere esaminato da un funzionario del Ministero della sanità, e quindi il candidato al concorso ad esempio di neurochirurgo potrà magari essere esaminato dal ragioniere del Ministero, allo stesso modo come il candidato a concorsi di coordinatore amministrativo potrà essere esaminato, sulla base dell'attuale formulazione della norma, da un chimico, da un medico o da un biologo. In sede di comitato informale, usando un'espressione certamente forte, ho parlato di previsione oscena e ritengo che per la tutela del cittadino, per la tutela della dignità del medico si debba prevedere quanto meno

che l'esaminatore sia in possesso dello stesso diploma di laurea dell'esaminato.

Io mi appello alla vostra sensibilità, alla vostra intelligenza e al vostro senso di responsabilità. Sarebbe sterile che parlassi solo per la meschina soddisfazione di veder messe a verbale le mie dichiarazioni. Ciò che voglio è richiamare l'attenzione di voi tutti sul fatto che se è vero che in una Italia delle corporazioni il funzionario deve arrotondare lo stipendio, e lo fa partecipando alle Commissioni esaminatrici, tuttavia non penso sia onesto che un primario venga esaminato da un contabile, o che un contabile a livello di vertice venga esaminato da un medico. Si arrotondi pure lo stipendio ma, nel rispetto di tutte le competenze e di tutte le professionalità, si eviti che i concorsi diventino dei vuoti riti o delle farse.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Falcier si muove nella giusta direzione, di cui si è fatta carico l'intera Commissione, di snellire al massimo le procedure concorsuali per questo triennio di attuazione della legge che stiamo discutendo. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro ed io mi auguro che molte di queste indicazioni verranno recepite nella normativa definitiva delle procedure concorsuali perché è indubbio che esiste il problema di esplicitare con maggiore celerità i concorsi ed è altrettanto indubbio che esistono molti meccanismi, taluni a volte ai limiti del codice penale, per evitare che i concorsi stessi vengano conclusi.

Devo però esprimere parere contrario all'emendamento soppressivo dell'intero comma perché mi pare che in questo modo si vada al di là di quanto ci siamo prefissi; infatti la presenza dei rappresentanti del Ministero della sanità e delle regioni all'interno delle Commissioni esaminatrici, sia pure con certe garanzie e con la previsione di meccanismi sostitutivi, deve ancora essere garantita.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Con le stesse motivazioni espresse dal relatore, esprimo anch'io parere contrario sull'emendamento 8. 3.

In realtà per le funzioni apicali la linea del Governo, in considerazione del loro assoluto rilievo, è quella di considerare opportuna la presenza di un rappresentante del Ministero della sanità all'interno della Commissione esaminatrice. Per tutti i concorsi è invece necessaria la presenza di rappresentanti delle regioni le quali, non dimentichiamolo, sono in larga parte responsabili del funzionamento del servizio sanitario nazionale per cui è fuori logica pensare di eliminare il loro rappresentante.

Invito quindi l'onorevole Falcier a ritirare il suo emendamento; in caso contrario confermo il mio parere negativo.

LUCIANO FALCIER. Ritiro l'emendamento 8. 3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 8. 35.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Il secondo comma dell'articolo 8 recita: « Nelle Commissioni esaminatrici è garantita la presenza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti gli altri concorsi ». È sembrato al relatore ed ai membri della Commissione che hanno lavorato nel comitato informale che tale dizione prestasse il fianco ad equivoci e si è ritenuto opportuno proporre la sostituzione delle parole « in tutti gli altri concorsi » con « in tutti i concorsi », in modo da stabilire chiaramente la necessità della presenza del rappresentante del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato nonché la presenza della rappresentanza della regione in tutti i concorsi, compresi i su citati. La dizione originale sembrava infatti affidare al Ministero talune competenze ed alle regioni altre, mentre con questo emendamento si chiarisce la necessità della duplice presenza della rappresentanza della regione e del Ministero nei concorsi relativi alle funzioni apicali.

LUCIANO FALCIER. Onorevoli colleghi, con l'approvazione dell'emendamento 8. 35

del relatore si aggraverebbe il pericolo che avevo rappresentato con il mio emendamento 8. 3, poi ritirato. Ritengo che si potrebbe correre il rischio non solo di ritardare l'avvio dei concorsi, ma anche di aggravare eccessivamente i tempi, le modalità di svolgimento e la conclusione dei concorsi stessi. Credo che sia giusto ricordare che era proprio questa una delle motivazioni, se non il vero obiettivo, della legislazione di sanatoria.

FULVIO PALOPOLI. Nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento del relatore voglio riprendere le argomentazioni con cui egli ha chiesto il ritiro dell'emendamento Falcier. Noi stiamo cercando di trovare una soluzione per mettere a regime la difficile situazione esistente nel reclutamento del personale delle USL; con la « sanatoria » stiamo cercando di operare uno snellimento delle procedure concorsuali in modo da consentire una soluzione definitiva alle conseguenze del decreto del Presidente della Repubblica numero 761 che ha contribuito a produrre la mole di precariato che ci accingiamo a sanare. Voglio ricordare che in questa Commissione più volte abbiamo sollecitato il Governo, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 (dicembre 1979), ad approvare sollecitamente le norme concorsuali, che sono state emanate nel 1982: credo che nulla giustifichi un così ampio lasso di tempo. Questo fatto, comunque, mette in evidenza le difficoltà che si incontrano nel porre mano alla riforma delle norme concorsuali; da questo punto di vista dobbiamo attenerci alla linea di prudenza adottata: snellimento delle normative, senza mettere in discussione — in questa sede, badate bene — le responsabilità dei vari livelli istituzionali.

L'onorevole Scaglione giustamente ci ha ricordato, per quanto riguarda il problema delle responsabilità centrali, regionali e locali in questa materia, che ci muoviamo con estremo equilibrio all'interno di una situazione che, qualora modificassimo in modo radicale la conformazione delle responsabilità istituzionali in questa ma-

teria, rischia di vedere compromesso l'esito stesso del provvedimento di sanatoria. Ritengo comunque che ci siamo mossi con senso di responsabilità e concretezza e dobbiamo mantenerci su questa linea. È difficile dire quanto si discostino da questa linea gli emendamenti proposti dall'onorevole Ventre e dall'onorevole Falcier, e ciò può costituire oggetto di riflessione e di dibattito; tuttavia ritengo che il punto di approdo cui siamo giunti con gli emendamenti approvati dopo i lavori del comitato informale debba essere difeso.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore 8. 35.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 8. 35.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Passiamo all'emendamento Ventre 8. 48.

FRANCESCO CURCI. Condivido lo spirito di questo emendamento, ma sottolineo come non si dovrebbe parlare solo di diploma di laurea, ma anche di equivalenza professionale.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Riteniamo che l'emendamento Ventre possa sanare una situazione che ha creato problemi piuttosto gravi, per cui lo accogliamo con favore. Vorremmo però richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che non è solo il diploma di laurea che deve essere specificato, ma anche il tipo di professione esercitata, in modo che non si creino confusioni nel momento in cui la norma dovrà essere applicata.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Condivido le preoccupazioni espresse dall'onore-

vole Ventre e, successivamente, dagli onorevoli Curci e Muscardini Palli, nel senso di ritenere opportuno, *de iure condendo*, disciplinare la normativa concorsuale assicurando che la presenza di alcuni membri della Commissione esaminatrice sia adeguata al tipo di prove che dovranno svolgersi. Ritengo però che questo emendamento non possa essere accolto, e pertanto esprimo parere contrario, in quanto mi sembra che contrasti con la volontà di snellimento delle procedure concorsuali: se l'emendamento fosse accolto, raggiungeremmo il risultato opposto, cioè una normativa straordinaria ed eccezionale come quella che stiamo per varare che prevede dei requisiti che certamente renderanno più difficile la partecipazione al concorso.

Pertanto, pur dichiarandomi favorevole allo spirito dell'emendamento 8. 48 presentato dall'onorevole Ventre, allo stato delle cose non posso che invitare il Governo a tener conto con adeguata attenzione della questione in oggetto e l'onorevole Ventre a ritirare il suo emendamento.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo si associa alle considerazioni testè espresse dal relatore aggiungendo che un pubblico concorso non può intendersi limitato a valutare, in maniera esclusiva, la competenza tecnica di quel particolare titolo di studio che devono avere i rappresentanti del Ministero della sanità e delle regioni.

In base alla mia esperienza, comunque, posso dire che ho sempre visto commissari in possesso di titoli idonei e comparabili con quelli dei candidati. Ora, un « irrigidimento » normativo quale quello proposto dall'onorevole Ventre a me non sembra in grado di corrispondere alle finalità per cui viene indetto il pubblico concorso.

E per questa ragione — ripeto — che anch'io invito il presentatore a ritirare l'emendamento 8. 48.

PRESIDENTE. Onorevole Ventre, insiste per la votazione del suo emendamen-

to dopo aver ascoltato le considerazioni espresse dal relatore e dal Governo?

ANTONIO VENTRE. Sì, signor presidente.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. A questo punto non posso che esprimere parere contrario.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ventre 8. 48, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora all'emendamento 8. 36 presentato dal relatore.

Gli onorevoli Palopoli e Giovagnoli Sposetti hanno presentato il seguente subemendamento 0. 8. 36. 1:

Aggiungere alla fine le seguenti parole: Trascorso tale termine alle designazioni stesse, tra gli aventi titolo dei rispettivi, ruoli, provvederà il comitato di gestione.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. L'emendamento da me presentato si prefigge lo scopo di snellire le procedure concorsuali stabilendo che le designazioni, cui fa riferimento l'articolo 8, dovranno avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta del comitato di gestione. Ma, riflettendo più attentamente ritengo che l'emendamento 8. 36 possa essere modificato. Per quanto riguarda, in particolare, il subemendamento 0. 8. 36. 1, nutro qualche perplessità in ordine alla scelta che dovrebbe essere operata dal comitato di gestione. Pertanto, su questo subemendamento mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 8. 36:

Alla fine del terzo comma aggiungere le seguenti parole: Le relative designazioni

dovranno avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione.

FULVIO PALOPOLI. Il subemendamento che insieme alla collega Giovagnoli ho poc'anzi presentato, a mio avviso, non è altro che il frutto di un accordo intervenuto in seno al comitato informale. Il riferimento, in esso contenuto, al comitato di gestione si spiega con una esigenza di omogeneità fra la proposta emendativa presentata dal relatore e quanto appunto avevamo concordato in sede di comitato informale.

Ritengo, pertanto, che non dovrebbero esserci perplessità da parte del relatore nell'esprimere parere favorevole su questo emendamento. Indubbiamente, mi aspettavo una risposta ben diversa da quella che ha dato l'onorevole Scaglione dichiarando di rimettersi alla Commissione su questo subemendamento.

LUCIANO GUERZONI. Anch'io sottolineo che sulla questione in oggetto era stato raggiunto un accordo in sede di comitato informale. Fui io stesso a proporre l'inserimento nella norma del termine: « perentorio ». Ora, con la nuova formulazione dell'emendamento 8. 36 proposto dal relatore, si altera certamente la portata del contenuto normativo, considerato che il termine di 30 giorni non è più un termine ordinario, bensì « perentorio ». A questo punto — però — non posso che domandarmi con profonda preoccupazione: cosa succede una volta che quel termine sia decorso inutilmente? Si blocca tutto senza alcuna possibilità di specifici interventi? Quindi vorrei far presente al relatore che o i due emendamenti vengono entrambi approvati, oppure l'emendamento del relatore, con la perentorietà del termine di 30 giorni, provocherebbe il blocco della designazione per quel concorso. Ricordo, inoltre, che in sede di comitato informale si era convenuto che il comitato di gestione avrebbe dovuto provvedere alle designazioni entro 15 giorni.

SALVATORE MELELEO. Signor presidente, vorrei conoscere le modalità con cui il comitato di gestione nomina i rappresentanti del Ministero della sanità e della regione.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Ricordo che l'argomento oggetto del subemendamento Palopoli ed altri è stato ampiamente discusso nel comitato informale, perché è sembrato a tutti opportuno che vi fosse un meccanismo capace di dare concretezza al termine perentorio stabilito; devo anche confermare che vi era un orientamento di larga massima, espresso dai componenti del comitato informale, nel senso di fare fronte a questa esigenza attraverso la scelta da parte del comitato di gestione, all'interno dei ruoli del personale del Ministero della sanità e delle regioni, dei rappresentanti non nominati entro il termine di 30 giorni dal Ministero della sanità e dalle regioni.

Devo aggiungere che, alla fine, pur essendo in sostanza tutti d'accordo, sono emerse delle difficoltà di attuazione di questo meccanismo (ad esempio, la pubblicazione del ruolo del personale del Ministero della sanità è in arretrato da molti anni) e l'emendamento, nella stesura finale, non ha trovato una conclusione, né positiva né negativa, all'interno del Comitato.

Perciò, pur con quelle perplessità che ho espresso in precedenza e che riecheggiano ciò che è stato detto in sede di comitato informale, ribadisco che mi rimetto al parere della Commissione per la valutazione e la votazione di questo emendamento.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Mi dichiaro favorevole al testo del relatore, con le modifiche da lui stesso proposte. Per quanto riguarda il subemendamento Palopoli e Giovagnoli Sposetti, mi pare che esso rischi di innescare una procedura complicata, di esito molto incerto. Vorrei quindi pregare i presentatori di non insistere sul loro subemendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Paolopoli, intende insistere ?

FULVIO PALOPOLI. No, signor presidente, lo ritiro. Mi rendo conto che la formulazione da noi proposta non è del tutto soddisfacente, perciò ci riserviamo di proporre la questione in altra sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 8. 36 come riformulato dal relatore, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Passiamo all'emendamento 8. 4 dell'onorevole Muscardini Palli ed altri.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Credo che lo spirito di questo emendamento sia abbastanza evidente, cioè tentare di restituire alle categorie professionali direttamente interessate, vale a dire agli operatori del settore ed ai medici, la possibilità di fare le proprie scelte con cognizione di causa. Insisto, perciò, per la votazione di questo emendamento, nella speranza che il relatore ed il Governo lo vogliano accettare.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Invito l'onorevole Muscardini Palli a ritirare lo emendamento, perché il comma cui ci riferiamo prevede la presenza di rappresentanti sindacali non meglio identificati, in tutti i concorsi che si svolgono all'interno delle unità sanitarie locali, che sono naturalmente, oltre quelli della categoria medica, anche quelli della carriera amministrativa, ausiliaria e così via. È evidente che le organizzazioni sindacali si faranno carico, come di fatto già fanno, di nominare il rappresentante sindacale nei concorsi per il personale di una determinata categoria tra i rappresentanti sindacali di quella categoria, cioè un rappresentante sindacale medico per i concorsi dei me-

dici e, per i concorsi di altro genere, rappresentanti appartenenti allo stesso livello di quello del concorso da espletare. Con la specificazione proposta dall'emendamento 8. 4 avremmo invece in tutti i concorsi un rappresentante sindacale medico.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Mi rendo conto del problema che il relatore solleva ma mi rendo conto anche di un altro problema che in questo modo si pone. Infatti parlare di rappresentante sindacale non meglio identificato dovrebbe indurci ad esaminare la questione più attentamente perché sarebbe ora di arrivare ad una identificazione dei ruoli, delle competenze e delle professionalità. Penso quindi che potremmo stralciare da questo emendamento la parola « mediche », limitandoci a parlare di « organizzazioni sindacali rappresentanti di categoria ».

DANILO POGGIOLINI. Effettivamente il problema esiste ed a volte si creano delle confusioni. Con la attuale dizione può accadere che i sindacati confederali, ad esempio, nominino un loro rappresentante sindacale per i medici che invece, dal punto di vista numerico sono rappresentati soprattutto da sindacati autonomi diversi CIMO, ANPO, ANAAO. Spesso accade che ci sia un *gentlemen agreement* tra le organizzazioni confederali e quelle autonome per cui quando si tratta di giudicare un medico si designa un rappresentante di questi ultimi sindacati, ma una precisazione sarebbe necessaria.

L'emendamento Muscardini Palli nella sua prima formulazione non è accettabile, ma con la eliminazione della parola « mediche » esso potrebbe fornire un'utile chiarificazione per situazioni che a volte creano difficoltà.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Nella sua nuova formulazione, cioè con l'eliminazione della parola « mediche », penso che l'emendamento 8. 4 possa essere accolto. Comunque mi rimetto alla Commissione.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Insisto con l'onorevole Muscardini Palli affinché ritiri il suo emendamento. Io ho una esperienza limitata ma sento dire da chi ha più esperienza di me, come ad esempio dall'onorevole Poggiolini, che certe cose non accadono e che siamo in clima di *gentlemen agreement*. Definendo ora con legge aspetti che già hanno trovato una soluzione potremmo determinare una specie di provocazione; finché siamo in un clima sereno lasciamolo sereno, quando eventualmente arriveranno delle tensioni ci faremo carico di risolverle. Allo stato attuale non c'è ragione di immaginare il peggio.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor ministro, lei può essere a me maestro del vecchio detto latino *vigilantibus iura succurrunt*. Io ora mi trovo nella triste condizione di dover insistere nel mantenere il mio emendamento; dico triste perché mi sembra che il relatore e l'onorevole Poggiolini abbiano aderito all'emendamento nella sua nuova formulazione, d'altra parte indicata dallo stesso relatore nel suo precedente intervento.

Mi pare evidente che il legislatore debba fare il possibile per evitare che certi eventi si verificino e non per « tappare le falle » quando il rimedio potrebbe essere peggiore del male. Invito dunque i colleghi ad esprimere voto favorevole su questo emendamento.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Il mio gruppo è contrario a questo emendamento dell'onorevole Muscardini che interviene di nuovo sulla composizione delle Commissioni esaminatrici. Non voglio dire che non ci siano aspetti ancora da rivedere e da ridiscutere anche in questo campo, ma questo dovremmo farlo quando discuteremo delle norme concorsuali. In base a quelle in vigore, che ora modifichiamo solo in parte, per ogni ruolo, per ogni posizione funzionale è già previsto che nella Commissione esaminatrice ci siano, accanto ai funzionari nominati dal Ministero, a quelli della regione ed a quelli a livello locale, anche i rappresen-

tanti delle organizzazioni sindacali scelti tra coloro che hanno la stessa qualifica. Basti vedere il decreto ministeriale 12 gennaio 1982.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Se la disposizione è completa non c'è problema, se invece questo aspetto non è contemplato variamo una legge che non è chiara.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Non mi sembra sia questo il momento per affrontare la questione delle organizzazioni sindacali di categoria, che deve essere vista in un quadro complessivo. Il decreto ministeriale già prevede come debba essere la Commissione d'esame per ogni posizione, per ogni ruolo ed anche il tipo di livello del rappresentante sindacale che deve far parte della Commissione stessa; quindi per una parte l'emendamento è superfluo, per altra parte insiste su una questione che non va affrontata in questa sede.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone e Del Donno hanno così riformulato il loro emendamento 8.4:

Al quinto comma, dopo le parole: si registra l'accordo tra le organizzazioni, aggiungere: sindacali rappresentanti di categoria.

Lo pongo in votazione in linea di principio, ricordando che il relatore si è rimesso alla Commissione e il Governo ha espresso parere contrario.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 8.37.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. L'emendamento si illustra da solo.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Facendo presente che l'emendamento è identico a quello dell'onorevole Muscardini 8.5, il Governo è favorevole.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Accogliamo questo emendamento del relatore

in quanto è identico all'emendamento 8.5 da noi ritirato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 8.37, favorevole il Governo.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento, affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Passiamo all'emendamento del relatore 8.38, di tenore identico all'emendamento Benevelli ed altri 8.15.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. L'emendamento si commenta da solo.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 8.38.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento, affinché ne valuti le conseguenze sul piano costituzionale.

Passiamo all'emendamento Muscardini Palli ed altri 8.2.

ANTONINO MACALUSO. Lo condivido.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Questo emendamento è pleonastico, non vi è bisogno di aggiungere questo elemento che è già compreso nella normativa generale.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Concordo con il relatore: il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Muscardini Palli ed altri 8.2, non accolto dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mazzone ed altri 8. 6, identico all'emendamento Benelli ed altri 8. 19.

FULVIO PALOPOLI. Ritiriamo l'emendamento 8. 19.

ANTONINO MACALUSO. Faccio mio lo emendamento 8. 6.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 8. 6, non accolto dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 8. 39.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Credo che l'emendamento sia sufficientemente chiaro: rappresenta un ulteriore sforzo per lo snellimento delle procedure concorsuali e prevede la nomina di un membro supplente con il quale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale potrà sostituire il titolare nel caso di assenza o impedimento.

UMBERTO CORSI. Devo dire che ho la sensazione che volendo snellire eccessivamente si corre il rischio di ingarbugliare la situazione: potrebbe darsi che dovendo espletare un gran numero di concorsi non vi sia il necessario numero di componenti di commissione da nominare. A parte ciò, quando si parla di immediata sostituzione bisogna fare attenzione, in quanto, se è la prima assenza (e non è neanche previsto che sia ingiustificata), cambiando immediatamente il titolare, qualora si assentasse anche il nuovo membro, occorrerebbe cercare un altro supplente. Bisognerebbe invece prevedere la

sostituzione del titolare solo nel caso di assenza ingiustificata o di impedimento effettivo.

LUCIANO GUERZONI. In questo emendamento si parla volutamente di « assenza », in quanto anche in caso di semplice assenza, e non di impedimento, si può provvedere alla supplenza. È chiaro, però, che non è un meccanismo che offra ampie garanzie, dato che anche il supplente può essere assente o impedito.

Questo emendamento costituisce comunque un tentativo a carattere sperimentale.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Il contenuto normativo che forma oggetto di questo emendamento 8. 39, da me presentato, è il frutto di un lungo lavoro compiuto all'interno del Comitato informale. Con esso si prevede un nuovo meccanismo nell'ambito dell'espletamento delle procedure concorsuali. Inoltre, oltre al titolare, la mia proposta emendativa prevede anche l'esistenza di un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione della unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento del medesimo.

MARIAPIA GARAVAGLIA. A questo punto, colleghi, non posso non manifestare forti perplessità circa una possibile complicazione delle procedure concorsuali. E ciò proprio quando il nostro scopo era quello di arrivare ad uno snellimento delle stesse.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento 8. 39 presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 8. 39, favorevole il Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali perché ne

valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Dobbiamo ora votare l'emendamento 8. 40 del relatore di tenore identico all'emendamento 8. 23 presentato dagli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Benevelli e Tagliabue.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo è favorevole al contenuto di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 8. 40, identico all'emendamento Giovagnoli Sposetti ed altri 8. 23, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Passiamo all'emendamento 8. 41 del relatore.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Sono favorevole a questo emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 8. 41 del relatore, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

L'emendamento 8. 22 dell'onorevole Giovagnoli Sposetti ed altri è da intendersi assorbito.

Passiamo all'emendamento 8. 42 del relatore, di tenore identico all'emendamento Palopoli ed altri 8. 21.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Signor presidente e onorevole ministro, il decimo comma, così come era stato formulato, aveva bisogno di una puntualizzazione perché l'approvazione della graduatoria finale, senza indicazione della nomina dei

vincitori, avrebbe potuto dar luogo ad equivoci che, fra l'altro, già sono sorti per i precedenti concorsi nei rapporti fra unità sanitaria locale e regioni, perché vi era un conflitto di competenza per la nomina dei vincitori.

Abbiamo, perciò, voluto puntualizzare che l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori spettano alle unità sanitarie locali; si prevede altresì che i nomi dei vincitori debbano essere comunicati alle regioni, perché queste possano procedere alla formulazione dei ruoli nominativi regionali.

Così formulato, l'articolo ci sembra esaustivo delle esigenze puntualizzate. A mio avviso, la norma stabilita nell'ultimo periodo, secondo cui deve essere inviata alle regioni la graduatoria finale, non aggiunge e non toglie nulla rispetto alla definizione, data nei primi due periodi, circa la competenza alla nomina dei vincitori e il relativo obbligo delle unità sanitarie locali di comunicarne i nomi, ai fini degli adempimenti di competenza delle regioni. Conseguentemente, abbiamo ritenuto di proporre la soppressione di quest'ultimo periodo, che ci appariva assolutamente pleonastico.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 8. 42 del relatore, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Passiamo all'emendamento 8. 43 del relatore.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Questo emendamento si è reso necessario per una esigenza di coordinamento con le precedenti norme, con le quali era stata disposta la salvaguardia dei concorsi che fossero iniziati alla data di entrata in vigore della legge.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 8. 43 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 8. 44 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Passiamo all'emendamento 8. 45 del relatore.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Annuncio il voto contrario del movimento sociale-destra nazionale, in quanto la valutazione dei titoli dei concorsi va, secondo noi, effettuata non solo dal punto di vista politico, come oggi purtroppo avviene, ma anche da quello tecnico. Pertanto, non possiamo consentire ad una valutazione fatta da un organismo politico senza rappresentanti tecnici.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Credo che la Commissione non si sorprenda se mi dichiaro contrario a questo emendamento, per le stesse ragioni per cui il Governo si dichiarò contrario alla limitazione dei titoli per il personale precario non assunto attraverso avviso pubblico, ma incaricato, cioè « gettonato ».

Il Governo insiste nel ritenere che sia opportuno e doveroso mantenere una distinzione fra chi è stato assunto per pubblico concorso e chi, invece, ha beneficiato dell'altra procedura.

A mio avviso, la dizione proposta dal relatore appare come una circonlocuzione verbale, inefficace ai fini per i quali il Governo aveva distinto le due posizioni. Per questo il Governo si dichiara fermamente contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8. 45, contrario il Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali perché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Passiamo all'emendamento Falcier ed altri 8. 46.

LUCIANO FALCIER. L'emendamento, che è stato concordato in sede di Comitato informale si illustra da solo.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Falcier ed altri 8. 46.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Falcier 8. 46, su cui il relatore ha espresso parere favorevole e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali perché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Gli onorevoli Meleleo, Falcier e Del Mese hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

Il personale dei ruoli nominativi regionali inserito nelle posizioni funzionali del personale amministrativo laureato, di

cui alla Tabella A — Ruolo Amministrativo — allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, può partecipare ai concorsi pubblici per la posizione funzionale superiore a quella ricoperta anche se sprovvisto di diploma di laurea, purché in possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, nonché del diploma di scuola media superiore e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni in più rispetto a quella richiesta per l'accesso alle singole posizioni funzionali.

Ai concorsi pubblici per le posizioni funzionali di collaboratore amministrativo e di assistente amministrativo possono essere ammessi i dipendenti con almeno 5 anni di anzianità nella posizione funzionale rispettivamente di assistente amministrativo e di coadiutore amministrativo anche in carenza del titolo di studio immediatamente inferiore.

8. 49.

LUCIANO FALCIER. Questo emendamento va a sostituire l'emendamento 8. 7 dell'onorevole Meleleo.

Premessa la nostra disponibilità a ritirare questo emendamento per ripresentarlo, eventualmente, in sede di esame delle norme transitorie, mi permetto ora di motivarlo brevemente rinunciando a farlo in quella eventuale sede. Per quanto riguarda il contenuto, l'emendamento prevede una normativa già in vigore per altri comparti del pubblico impiego e che attualmente, a quanto mi risulta, esclude solamente il comparto della sanità. Non ho da aggiungere altro se non che, non approvando questo emendamento ora, in sede di norme transitorie, si danneggerebbero diverse centinaia di operatori provenienti, in seguito all'entrata in vigore della riforma sanitaria, da enti soppressi: se fossero rimasti negli enti di provenienza, in base al loro ordinamento avrebbero usufruito della possibilità di accesso nelle qualifiche superiori; essendo passati alle USL, vengono danneggiati perché si vedono superati nel loro inserimento nelle qualifiche superiori da nuovi inserimenti e nuovi concorsi.

Se vi è da parte della Commissione disponibilità ad esaminare questo problema in sede di esame delle norme transitorie, noi siamo disposti a ritirare ora l'emendamento; in caso contrario dobbiamo insistere affinché sia posto in votazione.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Invito i proponenti a ritirare questo emendamento 8. 49.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 rappresenta già un equilibrio instabile; se cominciamo a toccare la materia da esso trattata, questo equilibrio può venir meno del tutto. Il problema prospettato dall'onorevole Falcier dovrà essere affrontato anche con le organizzazioni sindacali, che hanno in qualche modo partecipato alla elaborazione del decreto n. 761 e che hanno già fatto presenti le difficoltà della sua applicazione. Non mi pare, dunque, che sia questa la sede per una modifica del decreto in questione.

LUCIANO FALCIER. Ritiro l'emendamento riservandomi di presentarlo in un altro momento dell'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Palopoli ed altri 8. 26.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Ritengo che, ove si prospetti, si debba lasciare alle unità sanitarie locali la possibilità di esplicitare congiuntamente i concorsi; certo si tratterà di un numero esiguo di casi ma penso che la possibilità debba essere prevista. Può darsi che per risparmiare tempo o anche per altri motivi più USL decidano di espletare congiuntamente i concorsi e noi dobbiamo consentire loro di farlo.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Ho già detto varie volte, in sede di comitato informale, che questa norma pur apparen-

temente innocua crea una serie di problemi. Ad esempio chi sarà il presidente del comitato di gestione, chi solleciterà le designazioni, chi metterà in moto quei meccanismi sostitutivi che in altra parte della legge abbiamo previsto? Sono questi alcuni dei tanti interrogativi che ci siamo posti nel comitato informale e che hanno consigliato alla maggioranza del comitato stesso di chiedere ai proponenti di ritirare questo emendamento. Si tratta di un invito che nuovamente rivolgo alla collega Giovagnoli.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Non vedo perché dovremmo ritirarlo. In una città nella quale vi sono cinque o dieci unità sanitarie locali e vi è anche un coordinamento, quelle USL possono decidere di espletare insieme i concorsi e possono designare una di loro a farlo per tutte.

È chiaro che ciò può accadere solo se vi è pieno accordo e se sono stati definiti tutti i rapporti; non si tratta di una imposizione ma soltanto di lasciare aperta una possibilità.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

COSTANTE DEGAN. *Ministro della sanità*. Capisco la finalità sottesa alla proposta contenuta in questo emendamento, ma direi che sarebbe necessario integrare questa prospettiva con una serie di formulazioni adeguate; anche se l'ipotesi di raccordo tra le USL intervenisse, mi pongo una perplessità convinta sul fatto che verrebbero esaminati anche i diritti e le aspettative di quanti partecipano al concorso il cui svolgimento, in tal caso, avrebbe bisogno probabilmente di una normativa molto più articolata. Dato che la legislazione esistente prevede tutta una serie di possibilità di contenzioso da parte dei cittadini che partecipano al concorso, come verrebbe risolto l'eventuale contenzioso in un concorso effettuato da più unità sanitarie locali?

Per questi dubbi, che ritengo realistici (più per i rapporti con questo ti-

po di concorsi che per i rapporti tra le singole USL), non posso che esprimere parere contrario.

FULVIO PALOPOLI. Signor presidente, ritiriamo l'emendamento. Noi condividiamo le preoccupazioni del ministro. Volevamo sollevare il problema soprattutto in relazione alle USL delle aree metropolitane, ma capisco che vi sarebbe bisogno di maggiori precisazioni data anche la caratteristica transitoria della normativa in esame.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FRANCESCO LUSSIGNOLI

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Montanari Fornari ed altri 8. 28.

NANDA MONTANARI FORNARI. Abbiamo presentato questo emendamento in quanto sono già numerose le regioni che hanno provveduto alla formazione dei ruoli nominativi regionali; altrettanto numerose risultano essere le regioni che hanno ottemperato alle disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 e che sono impegnate nell'applicazione delle nuove procedure concorsuali. Come è stato detto dal collega Palopoli si impone la necessità di procedere all'adeguamento della disciplina prevista da quel decreto; tuttavia credo che si possa convenire sul fatto che tale adeguamento dovrebbe costituire oggetto di uno specifico provvedimento legislativo. Pur tenendo presente il disposto del primo comma dell'articolo che stiamo esaminando e il contenuto dell'emendamento del relatore 8. 35, riteniamo che non sia contraddittorio riconoscere, per le regioni che hanno provveduto ad applicare interamente una normativa dello Stato tuttora vigente, la facoltà di continuare ad espletare i concorsi. Mi sembra inoltre che esistano anche problemi di gestione in relazione allo svolgimento dei concorsi stessi.

Per l'insieme di queste valutazioni riteniamo che si debba prevedere, almeno per

le regioni che hanno provveduto ad applicare la richiamata normativa, la possibilità di continuare ad espletare i concorsi, non limitando il loro intervento a quelli le cui prove siano già in corso.

Invitiamo pertanto i colleghi ad accogliere la nostra proposta.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Riteniamo che questo emendamento affronti un problema realmente esistente ma crediamo anche che non sia assolutamente indispensabile esaminarlo in sede di articolo 8. Suggerisco pertanto di ritirarlo e di valutare la possibilità di ripresentarlo quando parleremo degli articoli finali della legge: potrà infatti essere compreso in una disposizione finale.

NANDA MONTANARI FORNARI. Riti-riamo l'emendamento 8. 28, riproponendo di presentarlo in altra sede.

PRESIDENTE. L'onorevole Danilo Poggiolini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il comma 9-bis, il seguente:

« I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, si sottraggono all'incarico sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni d'esame ».

8. 50.

DANILO POGGIOLINI. Questo emendamento riguarda tutti i membri delle commissioni esaminatrici, quindi anche quelli di nomina sindacale. Ritengo che non vi sia bisogno di altri commenti.

UMBERTO CORSI. Mi sembra che la espressione « si sottraggono all'incarico » sia troppo generica. È soprattutto la dizione « si sottraggono » che può generare alcuni dubbi: qualora si voglia intendere coloro che non partecipano ai lavori biso-

gnerebbe usare l'espressione « non partecipano ai lavori ».

DANILO POGGIOLINI. Ritengo di dover modificare il mio emendamento sostituendo alla dizione « si sottraggono » l'altra « non adempiono ».

PRESIDENTE. L'onorevole Poggiolini ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: « si sottraggono », con le parole: « non adempiono ».

0. 8. 50. 1.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su questo subemendamento.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo non può che riconfermare quanto ha già avuto modo di dire in sede di comitato informale.

Ritengo che se la Commissione dovesse approvare questo subemendamento, di fatto si creerebbe la possibilità di imboccare due strade che fra di loro sono, a mio avviso, se non del tutto incompatibili certamente non omogenee. Infatti, o ci si affida al sistema delle supplenze con la previsione di una metodologia applicativa idonea alla effettuazione dei concorsi oppure si prevede l'applicazione di una censura abbastanza grave, così come del resto sarebbe quella proposta nell'emendamento. In ogni caso, non si possono seguire entrambe le strade ma occorre compiere una scelta. Per queste ragioni, il Governo si rimette alla Commissione.

LUCIANO GUERZONI. Esprimo il mio parere favorevole sia al subemendamento sia all'emendamento presentati dall'onorevole Poggiolini, aggiungendo che, a mio avviso, non è riscontrabile alcuna contraddittorietà dall'esame contenutistico della norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Poggiolini 0. 8. 50. 1, ac-

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1985

gettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'emendamento 8. 50 con la modifica testé apportata.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 8. 50 nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio l'emendamento 8. 50, con la modifica testé apportata e accettato dal relatore.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

La discussione dell'articolo 8 è, pertanto, sospesa.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Giunti a questo punto e vista l'ora tarda, propongo che la seduta sia sospesa fino a domani mattina.

FULVIO PALOPOLI. Mi rendo conto senz'altro dell'ora tarda e della stanchezza che ormai ha preso tutti noi, ma desidero anche ricordare che in sede di comitato informale era stato raggiunto l'accordo di esaminare questa sera anche l'articolo 9 e i relativi emendamenti. Non ho difficoltà a prendere atto dell'orientamento che sta emergendo or ora, anche se — ripeto — proprio perché ci si possa avvicinare maggiormente alla meta prefissa, vale a dire il varo di questa legge, sarei dell'opinione di esaminare anche l'articolo 9.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor presidente, malgrado ci sia l'esigenza di terminare al più presto i nostri lavori, credo tuttavia che si voglia fare in modo che gli emendamenti siano esaminati con chiarezza. Pertanto, se proseguissimo i lavori, non si avrebbe probabilmente la suf-

ficiente serenità per affrontare l'esame di tutti gli emendamenti; proponiamo perciò di aggiornare i lavori a domani mattina.

DANILO POGGIOLINI. Avrei una proposta da fare: se veramente ritenete che si debba andare avanti, propongo di continuare fino alla fine dell'articolato con i relativi emendamenti. Se, invece, ritenete — come io penso si debba ragionevolmente ritenere — che siamo ancora lontani dalla conclusione, non vedo il motivo per proseguire i lavori fino all'alba.

PRESIDENTE. Credo che realisticamente ci sia, al massimo, la possibilità — e vorrei sentire il parere del relatore — di esaminare l'articolo 9, senza poter andare oltre.

Pertanto, se il relatore ritiene che si possa procedere velocemente ad esaminare l'articolo 9, propongo di procedere in questo senso; se, invece, il relatore pensa che ci siano delle difficoltà, mi pare opportuno aggiornare i lavori a domattina.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Signor presidente, lei mi onora di una responsabilità gravissima, rispetto a questioni verso le quali non si può non essere sensibili. Comunque, poiché non riusciremmo certamente a completare i lavori entro stasera, dato che occorrono altre ore di lavoro in sede di comitato informale, penso sia opportuno aggiornare i lavori a domattina.

PRESIDENTE. Poiché ritengo che si debba prendere atto delle esigenze manifestate dal relatore e dai colleghi, il seguito della discussione è rinviato a domani mattina.

La seduta termina alle 0,20 di giovedì 31 gennaio 1985.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
